

VERSIONE TEDESCA DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2013/59/EURATOM DEL 5 dicembre 2013.

| DIRETTIVA EUROPEA 2013/59/EURATOM (5 dicembre 2013) | | |
|---|---|---|
| VERSIONE TEDESCA | TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA VERSIONE TEDESCA | VERSIONE ITALIANA |
| <p>Artikel 4 Begriffsbestimmungen:</p> <p>Für die Zwecke dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:</p> | <p>Articolo 4 Definizioni:</p> <p>Ai fini della presente direttiva (linea guida), si applicano le seguenti definizioni:</p> | <p>Articolo 4 Definizioni</p> <p>Ai fini della presente direttiva si intende per:</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>13. Klinische Verantwortung: Verantwortung einer anwendenden Fachkraft für einzelne medizinische Expositionen, insbesondere Rechtfertigung, Optimierung, klinische Bewertung, Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten und gegebenenfalls dem Personal bei den praktischen Aspekten medizinisch-radiologischer Verfahren, gegebenenfalls Heranziehung von Erkenntnissen aus früheren Untersuchungen, nach Bedarf Bereitstellung vorhandener medizinisch-radiologischer Informationen und/oder Unterlagen für andere anwendende Fachkräfte und/ oder überweisende Personen, gegebenenfalls Aufklärung von Patienten und von anderen betroffenen Personen über das Risiko ionisierender Strahlung.</p> <p>50. Medizinisch-radiologisch: mit Bezug auf strahlendiagnostische und strahlentherapeutische Verfahren sowie interventionelle Radiologie oder sonstigen medizinischen Einsatz ionisierender Strahlung für Planungs-, Steuerungs- und Überprüfungs-zwecke.</p> <p>64. Praktische Aspekte medizinisch-radiologischer Verfahren: die konkrete</p> | <p>13. Responsabilità clinica: la responsabilità di un professionista specialista per le esposizioni mediche, in particolare: giustificazione, ottimizzazione, valutazione clinica, cooperazione con altri specialisti ed eventualmente con il personale per quanto riguarda gli aspetti pratici delle procedure medico radiologiche, o in caso, sulla base della conoscenza di studi precedenti, se richiesta anche disposizione delle attuali conoscenze mediche radiologiche e / o disposizione di documenti ad altri professionisti specialisti e / o ad altre autorità, inoltre informazione dei pazienti o di coloro che sono coinvolti dal rischio di radiazioni ionizzanti.</p> <p>50. Medico-radiologico: in riferimento a procedure radiologiche concernenti sia la radioterapia che la radiodiagnostica, come ad esempio la radiologia interventistica o un qualsiasi altro impiego di radiazioni ionizzanti in campo medico a scopo di pianificazione, di monitoraggio e di verifica.</p> <p>64. Aspetti pratici delle procedure medico radiologiche: l'esecuzione effettiva di un'esposizione medica e della relativa radioprotezionistica, inclusi la messa in</p> | <p>13) "responsabilità clinica": la responsabilità riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita a un medico specialista, segnatamente: giustificazione, ottimizzazione, valutazione clinica del risultato, cooperazione con altri specialisti e con il personale, se del caso, riguardo ad aspetti pratici delle procedure di esposizione medico-radiologica, reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti, trasmissione di informazioni medico-radiologiche esistenti e/o di documenti ad altri medici specialisti e/o prescrittori, come richiesto, e informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;</p> <p>50) "medico-radiologico": attinente alle procedure di radiodiagnostica e radioterapia nonché alla radiologia interventistica o ad altro uso medico delle radiazioni ionizzanti a scopi di pianificazione, di guida e di verifica;</p> <p>64) "aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche": le operazioni materiali connesse a un'esposizione medica e qualsiasi altro aspetto correlato, compresi la manipolazione e l'impiego di attrezzature medico-radiologiche, la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Durchführung einer medizinischen Exposition und unterstützende Aspekte, einschließlich Handhabung und Benutzung medizinisch-radiologischer Ausrüstung, sowie die Ermittlung technischer und physikalischer Parameter (einschließlich Strahlendosen), Kalibrierung und Wartung von Ausrüstung, Zubereitung und Verabreichung von Radiopharmaka und Bildverarbeitung.</p> <p>66. Anwendende Fachkraft: ein Arzt, Zahnarzt oder ein anderer Angehöriger der Heilberufe, der befugt ist, entsprechend den nationalen Anforderungen die klinische Verantwortung für eine einzelne medizinische Exposition zu übernehmen.</p> <p>85. Überweisende Person: ein Arzt, Zahnarzt oder ein anderer Angehöriger der Heilberufe, der befugt ist, entsprechend den nationalen Anforderungen Personen zur Anwendung medizinisch-radiologischer Verfahren an eine anwendende Fachkraft zu überweisen.</p> | <p>funzione, l'utilizzo dell'apparecchiatura radiologica, così come l'accertamento dei parametri tecnici e fisici (comprese le dosi radianti), la calibrazione e la manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e l'elaborazione di immagini.</p> <p>66. Professionista: il medico, l'odontoiatra o altro operatore sanitario che è responsabile, con l'autorizzazione richiesta dalla normativa nazionale, dell'esecuzione delle singole esposizioni mediche.</p> <p>85. Prescrivente: il medico, l'odontoiatra o altro operatore sanitario, che è autorizzato, conformemente alla direttiva nazionale, a richiedere ad un professionista sanitario l'esecuzione di esami medico-radiologici.</p> | <p>la manutenzione delle attrezzature, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci, nonché l'elaborazione di immagini;</p> <p>66) "medico specialista": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato ad assumere la responsabilità clinica delle esposizioni mediche individuali in conformità con le prescrizioni nazionali;</p> <p>85) "prescrivente": il medico, odontoiatra o altro operatore sanitario autorizzato a indirizzare persone presso un medico specialista a fini di procedure medico-radiologiche in conformità con le prescrizioni nazionali;</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Artikel 18 Ausbildung, Unterweisung und Fortbildung im Bereich medizinischer Exposition</p> <p>(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die</p> | <p>Articolo 18 Formazione, istruzione e aggiornamento in materia di esposizioni mediche</p> <p>(1) Gli Stati membri richiedono che il</p> | <p>Articolo 18 Istruzione, attività di informazione e formazione nel settore dell'esposizione medica</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché i medici</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>anwendenden Fachkräfte und die an den praktischen Aspekten medizinisch-radiologischer Verfahren beteiligten Personen eine angemessene Ausbildung, Unterweisung sowie theoretische und praktische Fortbildung für medizinisch-radiologische Tätigkeiten erhalten und über relevante Fachkenntnisse im Strahlenschutz verfügen.</p> <p>Zu diesem Zweck sorgen die Mitgliedstaaten für die Festlegung geeigneter Lehrpläne und erkennen die entsprechenden Diplome, Zeugnisse oder sonstigen Qualifikationsnachweise an.</p> | <p>professionista sanitario e le persone coinvolte in procedure medico- radiologiche abbiano una formazione adeguata, istruzione così come un aggiornamento continuo teorico-pratico per le attività medico- radiologiche e che dispongano di conoscenze specifiche in campo radioprotezionistico.</p> <p>A tal fine, gli Stati membri per la definizione di un adeguato curriculum e riconoscono i relativi diplomi, certificati o qualifiche formali.</p> | <p>specialisti e i soggetti impegnati negli aspetti pratici delle procedure medico- radiologiche dispongano di un'adeguata istruzione, informazione e formazione teorica e pratica ai fini delle pratiche medico-radiologiche, nonché di adeguata competenza in materia di radioprotezione.</p> <p>A tale scopo gli Stati membri curano l'elaborazione di adeguati piani di studio e riconoscono i relativi diplomi, certificati o qualifiche formali.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>Artikel 55 Rechtfertigung</p> <p>(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Grundsatz gemäß Absatz 1 angewendet wird, und insbesondere, dass</p> <p>d) sich die überweisende Person und die anwendende Fachkraft gemäß den Vorgaben der Mitgliedstaaten nach Möglichkeit darum bemühen, frühere diagnostische Erkenntnisse oder medizinische Aufzeichnungen, die für die geplante Exposition relevant sind, zu erhalten und die entsprechenden Daten zu berücksichtigen, um unnötige Expositionen zu</p> | <p>Articolo 55 Giustificazione</p> <p>(2) Gli Stati membri provvedono affinché il principio sia applicato in conformità del paragrafo 1, e in particolare che</p> <p>d) il prescrivente e il professionista, come specificato dagli Stati membri, si preoccupino, per quanto possibile, di venire a conoscenza di eventuali precedenti esami diagnostici o di documentazione medica pertinente alla prevista esposizione ed esaminino questi dati per evitare esposizioni non necessarie;</p> | <p>Articolo 55 Giustificazione</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché sia applicato il principio definito al paragrafo 1 e in particolare affinché:</p> <p>d) il prescrivente e il medico specialista, a seconda di quanto previsto dagli Stati membri, cerchino di ottenere, laddove fattibile, precedenti informazioni diagnostiche o documentazione medica pertinenti alla prevista esposizione ed esaminino questi dati per evitare esposizioni non necessarie;</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>vermeiden;</p> <p>h) jedes medizinisch-radiologische Verfahren, das bei einer asymptomatischen Einzelperson zur Früherkennung einer Krankheit angewendet wird, Teil einer Reihenuntersuchung ist oder eine von der anwendenden Fachkraft nach Beratung mit der überweisenden Person erstellte spezielle dokumentierte Rechtfertigung für diese Person erfordert, unter Hinzuziehung von Leitlinien der entsprechenden medizinisch-wissenschaftlichen Gesellschaften und der zuständigen Behörde. Besondere Aufmerksamkeit ist der gemäß Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe d erforderlichen Unterrichtung der Person zu widmen, die der medizinischen Exposition ausgesetzt wird.</p> | <p>h) ogni procedura radiologica medica eseguita su un individuo asintomatico per la diagnosi precoce di malattia, come parte di una serie di indagini mediche, o decisa dal professionista previa consultazione con il prescrittente dell'esame, che documenti come l'indagine diagnostica sia giustificata, secondo la consultazione di linee guida riguardanti le società medico-scientifiche e le autorità competenti. Un'attenzione particolare è da rivolgere all'articolo 57 capoverso 1 lettera d: Saper informare adeguatamente la persona che si sottoporrà a esposizioni mediche.</p> | <p>h) ogni procedura medico-radiologica condotta su un soggetto asintomatico ai fini della diagnosi precoce di una malattia rientri in un programma di screening sanitario o richieda una giustificazione documentata specifica per il soggetto interessato da parte del medico specialista, in consultazione con il prescrittente, secondo le linee guida redatte da società mediche scientifiche pertinenti e dall'autorità competente. Particolare attenzione è rivolta alla comunicazione di informazioni alla persona soggetta a esposizione medica, come previsto all'articolo 56, paragrafo 1, lettera d).</p> |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Artikel 56 Optimierung</p> <p>(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei jedem medizinischen oder biomedizinischen Forschungsprojekt mit medizinischer Exposition</p> <p>d) im Falle von Patienten, die sich freiwillig einer experimentellen medizinischen Tätigkeit unterziehen und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie einen diagnostischen oder</p> | <p>Articolo 56 Ottimizzazione</p> <p>(3) Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi progetto di ricerca medica o biomedica che preveda il ricorso ad esposizioni mediche</p> <p>d) nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi ad un progetto medico sperimentale e in coloro per cui si presume un beneficio terapeutico o diagnostico</p> | <p>Articolo 56 Ottimizzazione</p> <p>3. Gli Stati membri si adoperano affinché, per ciascun progetto di ricerca medica o biomedica comportante esposizioni mediche:</p> <p>d) nel caso di pazienti che accettano volontariamente di sottoporsi a trattamento medico sperimentale e che si aspettano di ricevere un beneficio diagnostico o terapeutico</p> |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>therapeutischen Nutzen aus dieser Tätigkeit ziehen, die jeweiligen Dosiswerte von der anwendenden Fachkraft und/oder der überweisenden Person vor der Exposition auf individueller Basis geprüft werden.</p> <p>(6) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass gemäß den Vorgaben der Mitgliedstaaten die anwendende Fachkraft oder das Unternehmen bei der Behandlung oder Untersuchung eines Patienten mit Radionukliden den Patienten oder seinen Vertreter über die Risiken ionisierender Strahlung unterrichtet und geeignete Anweisungen erteilt, um die Strahlendosis von Personen, die mit dem Patienten in Kontakt sind, so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar zu halten. Für therapeutische Verfahren werden schriftliche Anweisungen erteilt.</p> | <p>da questa attività, i rispettivi valori di dose devono essere valutati su base individuale da parte del professionista e del medico prescrivente prima dell'esposizione radiante.</p> <p>(6) Gli Stati membri richiedono che, in conformità con le disposizioni degli Stati membri, il professionista o l'azienda informino il paziente e i suoi rappresentanti/familiari in caso di trattamento o di esame con radionuclidi sui rischi delle radiazioni ionizzanti e che diano istruzioni appropriate alle persone che sono in contatto con il paziente, in modo da ridurre al livello più basso possibile il loro rischio d'esposizione.</p> <p>Per le procedure terapeutiche sono emesse istruzioni scritte.</p> | <p>da tale trattamento, il medico specialista e/o il prescrivente consideri i livelli delle dosi interessate su base individuale prima che abbia luogo l'esposizione.</p> <p>6. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di un paziente sottoposto a un trattamento o ad una diagnosi con radionuclidi, il medico specialista o l'esercente, a seconda di quanto previsto dagli Stati membri, fornisca al paziente stesso o al suo rappresentante informazioni sui rischi delle radiazioni ionizzanti e appropriate istruzioni volte a ridurre le dosi per le persone in contatto con il paziente, per quanto ragionevolmente conseguibile. Per le procedure terapeutiche le informazioni devono essere fornite per iscritto.</p> <p>Tali istruzioni sono impartite prima di lasciare l'ospedale, la clinica o una struttura affine.</p> |
|---|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| <p>Artikel 57 Verantwortlichkeiten</p> <p>(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass</p> <p>a) jede medizinische Exposition unter der klinischen Verantwortung einer anwendenden Fachkraft durchgeführt wird;</p> | <p>Articolo 57 Responsabilità</p> <p>(1) Gli Stati membri garantiscono che:</p> <p>a) ogni esposizione medica venga effettuata sotto la responsabilità clinica del professionista;</p> <p>b) il professionista impiegato, l'esperto in fisica</p> | <p>Articolo 57 Responsabilità</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>a) ogni esposizione medica sia effettuata sotto la responsabilità clinica di un medico specialista;</p> <p>b) il medico specialista, lo specialista in fisica</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>b) die anwendende Fachkraft, der Medizinphysik-Experte und die zu den praktischen Aspekten medizinisch-radiologischer Verfahren berechtigten Personen gemäß den Vorgaben der Mitgliedstaaten an dem Optimierungsprozess beteiligt sind;</p> <p>c) die überweisende Person und die anwendende Fachkraft gemäß den Vorgaben der Mitgliedstaaten am Rechtfertigungsprozess für einzelne medizinische Expositionen beteiligt sind;</p> <p>d) soweit praktikabel gemäß den Vorgaben der Mitgliedstaaten die anwendende Fachkraft oder die überweisende Person vor der Exposition sicherstellt, dass der Patient oder sein Vertreter angemessen über Risiken und Nutzen der mit der medizinischen Exposition verbundenen Strahlendosis unterrichtet wird. Betreuungs- und Begleitpersonen werden gemäß Artikel 56 Absatz 5 Buchstabe b ebenfalls entsprechend unterrichtet und erhalten einschlägige Leitlinien.</p> <p>(2) Die praktischen Aspekte medizinisch-radiologischer Verfahren können vom</p> | <p>medica, il qualificato per gli aspetti pratici di procedure radiologiche e le persone autorizzate aderiscano alle disposizioni degli Stati membri riguardo al processo di ottimizzazione;</p> <p>c) il prescrivente ed il professionista, come specificato dagli Stati membri, siano coinvolti nel processo di giustificazione per le esposizioni mediche;</p> <p>d) per quanto possibile in conformità con le disposizioni degli Stati membri, il professionista o il prescrivente si assicurano prima dell'esposizione che il paziente e i suoi familiari siano adeguatamente informati sui rischi e sull'utilità del ricorso a radiazioni mediche. Secondo l'articolo 56, comma 5 lettera b anche gli assistenti e gli accompagnatori del paziente devono essere informati e ricevere informazioni secondo le linee guida in materia radioprotezionistica.</p> <p>(2) Gli aspetti pratici di procedure medico radiologiche possono essere conferiti dalla Società o dal professionista sanitario ad altre persone autorizzate ad agire in una specialità riconosciuta in questo senso.</p> | <p>medica e le persone addette agli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche partecipino al processo di ottimizzazione come specificato dagli Stati membri;</p> <p>c) il prescrivente e il medico specialista partecipino al processo di giustificazione delle esposizioni mediche individuali come specificato dagli Stati membri;</p> <p>d) se possibile e prima che l'esposizione abbia luogo, il medico specialista o il prescrivente, a seconda di quanto specificato dagli Stati membri, si accerti che il paziente o il suo rappresentante ricevano informazioni adeguate in merito ai benefici e ai rischi associati alla dose di radiazione dovuta all'esposizione medica. Analoghe informazioni oltre che direttive pertinenti sono fornite ad assistenti e accompagnatori, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 5, lettera b).</p> <p>2. Gli aspetti pratici delle procedure medico-radiologiche possono essere delegati dall'esercente o dal medico specialista, se del caso, ad uno o più soggetti abilitati a operare a tale riguardo in un campo di specializzazione riconosciuto.</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| Unternehmen oder von der anwendenden Fachkraft einer oder mehreren Personen übertragen werden, die berechtigt sind, in dieser Hinsicht in einem anerkannten Spezialgebiet tätig zu werden. | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Artikel 59 Fortbildung und Anerkennung</p> <p>Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass bei anwendenden Fachkräften, Medizinphysik-Experten und den in Artikel 57 Absatz 2 genannten Personen die in den Artikeln 79, 14 und 18 enthaltenen Anforderungen an Aus- und Fortbildung und Anerkennung eingehalten werden.</p> | <p>Articolo 59 Aggiornamento e riconoscimento</p> <p>Gli Stati membri provvedono a che vengano rispettati i requisiti di cui agli articoli 79, 14 e 18 per l'aggiornamento e i riconoscimenti ai professionisti sanitari, agli esperti in Fisica Medica e alle persone di cui all'articolo 57, paragrafo 2.</p> | <p>Articolo 59 Formazione e riconoscimento</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché i medici specialisti, gli specialisti in fisica medica e i soggetti di cui all'articolo 57, paragrafo 2, soddisfino i requisiti di cui agli articoli 79, 14 e 18 in materia di formazione e riconoscimento delle qualifiche.</p> |
|---|---|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>Artikel 60 Ausrüstung</p> <p>(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass</p> <p>c) das Unternehmen geeignete Qualitätssicherungsprogramme durchführt und die Patientendosis ermittelt oder die verabreichte Aktivität überprüft und</p> <p>(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass</p> | <p>Articolo 60 Attrezzatura</p> <p>(1) Gli Stati membri provvedono affinché</p> <p>c) l'azienda esegua programmi di garanzia di qualità adeguati e che rilevi la dose al paziente o che verifichi l'attività somministrata e</p> <p>(3) Gli Stati membri provvedono affinché</p> <p>c) le attrezzature per radiologia interventistica,</p> | <p>Articolo 60 Apparecchiatura</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>c) l'esercente attui adeguati programmi di garanzia della qualità e valutazioni della dose o verifiche dell'attività somministrata; nonché</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>c) le attrezzature usate per la radiologia</p> |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>c) Ausrüstung für die interventionelle Radiologie, die über eine Vorrichtung oder Funktion verfügt, die der anwendenden Fachkraft und Personen, die praktische Aspekte der medizinischen Verfahren durchführen, die Menge der von der Ausrüstung während des Verfahrens erzeugte Strahlung anzeigt. Ausrüstung, die vor 6. Februar 2018 installiert wurde, kann davon ausgenommen werden.</p> <p>d) Ausrüstung für die interventionelle Radiologie und die Computertomographie und neue Ausrüstung, die zur Planung, Steuerung und Überprüfung verwendet wird, über eine Vorrichtung oder Funktion verfügt, die der anwendenden Fachkraft am Ende des Verfahrens die relevanten Parameter für die Ermittlung der Patientendosis anzeigt;</p> | <p>abbiano un dispositivo o una funzione che mostri al professionista sanitario i parametri dell'esame diagnostico e la quantità di dose radiante raggiunta durante l'esame. L'attrezzatura che è stata installata prima del 6 febbraio 2018, può essere esclusa.</p> <p>d) le attrezzature per la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata e le nuove attrezzature utilizzate per la pianificazione, il controllo e il monitoraggio, dispongano di un dispositivo o funzione indicanti al professionista al termine dell'esame diagnostico i parametri rilevanti per conoscere la dose radiante somministrata al paziente;</p> | <p>interventistica siano munite di un dispositivo o di un indicatore che informi il medico specialista nonché le persone addette agli aspetti pratici delle procedure mediche circa la quantità di radiazioni prodotte dall'attrezzatura nel corso della procedura. Le attrezzature installate prima del 6 febbraio 2018 possono essere esonerate da tale requisito;</p> <p>d) le attrezzature usate per la radiologia interventistica e la tomografia computerizzata ed ogni nuova attrezzatura usata per scopi di pianificazione, di guida e di verifica siano munite di un dispositivo o di un indicatore che informi il medico specialista, al termine della procedura, dei parametri pertinenti per la valutazione della dose per paziente;</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>Artikel 61 Besondere Tätigkeiten</p> <p>(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die anwendenden Fachkräfte und die in Artikel 57 Absatz 2 genannten sonstigen Personen, die die in Absatz 1 genannten Expositionen durchführen, eine geeignete Fortbildung in diesen medizinisch-radiologischen Tätigkeiten gemäß Artikel 18 erhalten.</p> | <p>Articolo 61 attività speciali</p> <p>(2) Gli Stati membri provvedono a che il professionista e le persone autorizzate previste dall'articolo 57, paragrafo 2 che eseguono esposizioni radianti di cui al paragrafo 1, possano ricevere un adeguato aggiornamento in queste attività medico-radiologiche, secondo l'art. 18.</p> | <p>Articolo 61 Pratiche speciali</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché i medici specialisti e i soggetti di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che effettuano le esposizioni indicate al paragrafo 1 ricevano una formazione appropriata su queste pratiche medico-radiologiche secondo quanto dispone l'articolo 18.</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p>Artikel 62 Besonderer Schutz während Schwangerschaft und Stillzeit</p> <p>(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sich die überweisende Person oder gegebenenfalls die anwendende Fachkraft gemäß den Vorgaben der Mitgliedstaaten danach erkundigt, ob die Person, die einer medizinischen Exposition unterzogen wird, schwanger ist oder stillt, es sei denn, dies ist aus offenkundigen Gründen ausgeschlossen oder für das radiologische Verfahren unerheblich.</p> | <p>Articolo 62 Speciali protezioni durante la gravidanza e l'allattamento</p> <p>(1) Gli Stati membri provvedono a che la persona competente o, eventualmente, il professionista sanitario, secondo la direttiva degli Stati membri, si informi se la persona, che deve sottoporsi ad esposizione medica, è in gravidanza o in allattamento, a meno che questo venga per provate ragioni escluso o non sia rilevante per le procedure radiologiche.</p> | <p>Articolo 62 Protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento</p> <p>1. Gli Stati membri provvedono affinché il prescrivente o il medico specialista, a seconda dei casi, si informino, come specificato dagli Stati membri, se la paziente soggetta ad esposizione medica è in stato di gravidanza o allatta, a meno che ciò possa essere escluso per ovvi motivi o non abbia rilievo per la procedura radiologica.</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p>Artikel 63 Unfallbedingte und unbeabsichtigte Expositionen</p> <p>Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass</p> <p>d) Vorkehrungen getroffen werden, um die überweisende Person und die anwendende Fachkraft, und auch den Patienten bzw. seinen Vertreter über klinisch signifikante unbeabsichtigte oder unfallbedingte Expositionen und die Ergebnisse der Analyse zu informieren;</p> | <p>Articolo 63 Esposizioni accidentali e indesiderate</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché</p> <p>d) vengano presi provvedimenti atti ad informare lo specialista, il professionista sanitario, e anche i pazienti e i familiari su esposizioni cliniche significative non intenzionali o accidentali e sui risultati delle analisi condotte;</p> | <p>Articolo 63 Esposizioni accidentali e involontarie</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché:</p> <p>d) siano presi provvedimenti per informare il prescrivente e il medico specialista nonché il paziente o il suo rappresentante in merito alle esposizioni involontarie o accidentali clinicamente significative e ai risultati dell'analisi;</p> |
|---|---|---|

| | | |
|---|--|---|
| <p>Artikel 83 Medizinphysik-Experte</p> <p>(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass je nach medizinisch-radiologischer Tätigkeit der Medizinphysik-Experte die Verantwortung für die Dosimetrie übernimmt, einschließlich der physikalischen Messungen zur Bewertung der dem Patienten und anderen einer medizinischen Exposition ausgesetzten Personen verabreichten Dosis, hinsichtlich der medizinisch-radiologischen Ausrüstung berät und insbesondere zu Folgendem beiträgt:</p> <p>h) Schulung von anwendenden Fachkräften und anderen Arbeitskräften hinsichtlich relevanter Aspekte des Strahlenschutzes.</p> | <p>Articolo 83 Esperto in fisica medica</p> <p>(2) Gli Stati membri provvedono a che, venga presa la responsabilità della dosimetria a seconda dell'attività medico-radiologica degli esperti di fisica medica, incluse le misurazioni fisiche per la valutazione del paziente e di altre esposizioni mediche di persone esposte a dose radiante, per quanto riguarda le attrezzature radiologiche consiglia e contribuisce in particolare alla:</p> <p>h) Formazione dei professionisti sanitari e di altri lavoratori per quanto concerne gli aspetti rilevanti della radioprotezione.</p> | <p>Articolo 83 Specialista in fisica medica</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono affinché lo specialista in fisica medica, a seconda della pratica medico-radiologica, sia responsabile della dosimetria, incluse le misurazioni fisiche per la valutazione della dose somministrata al paziente e ad altre persone soggette all'esposizione medica, fornisca pareri sulle attrezzature medico-radiologiche e contribuisca in particolare a:</p> <p>h) provvedere alla formazione dei medici specialisti e degli altri operatori per quanto concerne aspetti pertinenti della radioprotezione.</p> |
|---|--|---|